

FONDAZIONE OSPEDALE CAIMI ONLUS VAILATE

# STATUTO DELLA FONDAZIONE OSPEDALE CAIMI ONLUS VAILATE

## Sommario

PREMESSE	1
Art. 1 - Denominazione e sede	
Art. 2 - Scopi istituzionali-	1
Art. 3 - Patrimonio-	
Art. 4 - Mezzi finanziari	2
Art. 5 - Organi	3
Art. 6 - Presidente-	3
Art. 7 - Compiti del Presidente-	3
Art. 8 - Consiglio di amministrazione-	4
Art. 9 - Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione-	4
Art. 10 - Decadenza e cessazione dei consiglieri-	4
Art. 11 - Adunanze del Consiglio di amministrazione	5
Art . 12 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione-	
Art. 13 - Compiti del Consiglio di amministrazione-	5
Art. 14 - Benefattori e Volontari-	6
Art. 15 - Assemblea dei Benefattori e dei Volontari	
Art. 16 - Il Revisore dei Conti-	6
Art. 17 - Amministrazione – Direttore-	
Art. 18 - Esercizio finanziario-	
Art. 19 - Norme sull'estinzione e devoluzione del patrimonio	7
Art. 20 - Norme generali-	7
Art. 21 - Norma transitoria-	8

#### **PREMESSE**

Il Sac. Don Giovan Battista Caimi, avendo ricevuto in eredità beni dai Sacerdoti Don Pietro Garioli con testamento 10.5.1756 e dal Sac. Don Giuseppe Nazzarri con testamento del 18.4.1769, con atto tra vivi del 17 Luglio 1769 destinava anche i suoi beni per fondare uno Spedale per gli infermi di Vailate.

L'Imperatrice Maria Teresa con dispaccio dell'11 marzo 1771 erigeva lo "Spedale degli Infermi del borgo di Vailate" in Ente Morale; il 29 aprile dello stesso anno veniva espresso il Regio Beneplacito della Reale Giunta ed Economato di Milano.

Si aggiunsero poi altri benefattori, e cioè la Sig.ra Rosa Marinoni, il Nobile Stanislao Giani e l'arciprete Don Pier Francesco Giani.

Don Giovan Battista Caimi con testamento 30 Marzo 1790 disponeva che alla sua morte nella sua abitazione si iniziasse l'assistenza agli infermi poveri di Vailate.

Dopo la morte del Sac. Don Giovan Battista Caimi, avvenuta il 13 ottobre 1790, il Magistrato Politico Comunale di Milano, con dispaccio del 10.5.1791 autorizzava il funzionamento dell'Ospedale.

#### Art. 1 - Denominazione e sede-

- 1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata "Fondazione Ospedale Caimi Onlus" con sede legale a Vailate provincia di Cremona, in via Caimi, n. 21. Eventuali modificazioni della sede legale all'interno dello stesso comune non costituiscono modifica statutaria.
- 2. La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

## Art. 2 - Scopi istituzionali-

- 1. La Fondazione, senza finalità di lucro, ha esclusivo scopo di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate.
- 2. La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria e della beneficenza con particolare riferimento alla tutela di anziani e di disabili in regime di residenzialità, semi-residenzialità e domiciliarità.
- 3. La Fondazione ispira la propria attività ai principi etici e alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica, riconoscendo ed affermando la centralità della persona e la tutela della sua dignità nonché della sua dimensione spirituale e materiale. A tale scopo, all'interno dell'Ente, si provvederà al servizio religioso secondo il culto cattolico a vantaggio dei ricoverati e del personale, in base ad accordi che verranno stabiliti tra il Consiglio di Amministrazione e la Parrocchia di Vailate.
  - La Fondazione presta la necessaria assistenza senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica, secondo i principi di uguaglianza, imparzialità, solidarietà, perseguendo i propri obiettivi ispirandosi ai valori cristiani.

- 4. La fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
- 5. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia
- 6. La Fondazione indirizza prioritariamente i propri interventi verso gli anziani residenti nel Comune di Vailate e dei Comuni vicini.
- 7. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi
- 8. La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali può cooperare con Enti pubblici e privati, associazioni, organizzazioni ecc. e sottoscrivere convenzioni che ne regolano i rapporti.

#### Art. 3 - Patrimonio-

- 1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto alla data del 31 Dicembre 2002, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 06 del 08.02.2003 e dal Direttore Amministrativo dell'Ente con determinazione n. 45 del 04.03.2003, e successive variazioni ed integrazioni.
- 2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
  - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
  - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
  - contributi a destinazione vincolata.
- 3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

## Art. 4 - Mezzi finanziari-

- 1. La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
  - a) rendite patrimoniali,
  - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private e comunque da ogni altra erogazione ed entrata pervenuta alla Fondazione per le proprie attività istituzionali, proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
  - c) rette, tariffe ed altre entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
- 2. E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 5 - Organi-

- 1. Sono organi dell'Istituzione:
  - d) Il Presidente
  - e) Il Consiglio di Amministrazione
  - f) L'Assemblea dei Benefattori e dei Volontari
  - g) Il Revisori dei Conti
  - h) Il Direttore Generale

#### Art. 6 - Presidente-

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri e dura in carica per 5 anni e può essere riconfermato senza interruzioni.

## Art. 7 - Compiti del Presidente-

- 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.
- 2. Spetta al Presidente identificare e perseguire, in armonia con i componenti del Consiglio di Amministrazione, le linee di sviluppo dell'ente e garantire il perseguimento di una sana e corretta gestione dello stesso. A tal proposito può conferire ai singoli consiglieri incarichi settoriali con apposite deleghe e/o mandati. E' prerogativa inoltre dello stesso:
  - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
  - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
  - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
  - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
  - f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 30 giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
- 3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

#### Art. 8 - Consiglio di amministrazione-

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, che sono nominati con le seguenti modalità:
  - n. 1 il Parroco pro tempore di Vailate o suo delegato membro di diritto;
  - n. 1 nominato dall'Amministrazione Comunale di Vailate;
  - n. 1 nominato dall'Ordinario della Diocesi:
  - n. 1 eletto dall'Assemblea dei Benefattori e dei Volontari;
  - n. 1 scelto, dai 4 membri di cui sopra, tra i cittadini di Vailate che, per prestigio ed esperienza, goda la maggior fiducia della popolazione del Comune.

Qualora non raggiungano l'accordo, con votazione unanime ovvero a maggioranza, entro il termine di 30 giorni dalla convocazione della prima adunanza, il Presidente in carica richiede al Prefetto la nomina del quinto membro.

Al Presidente, al Vice presidente, ai Consiglieri può spettare un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, in modo anche differenziato in ragione dei compiti affidati, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 lettera c del D. Lgs. 460/97.

- 2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono essere riconfermati senza interruzione.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

#### Art. 9 - Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione-

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

## Art. 10 - Decadenza e cessazione dei consiglieri-

In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne da comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.

Decadono dall'incarico i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a 3 riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

In caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente garantisce l'attività ordinaria e le attività di urgenza, fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che deve avvenire entro un massimo di tre mesi.

#### Art. 11 - Adunanze del Consiglio di amministrazione-

- 1. Il consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta per trimestre ed in particolare per la discussione e l'approvazione del Bilancio Consuntivo nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 2 Consiglieri.
- 2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi, anche tramite posta elettronica, agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
- 3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

### Art . 12 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione-

- 1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 2. Il segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
- 3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante; del verbale viene data lettura nella seduta successiva.

## Art. 13 - Compiti del Consiglio di amministrazione-

- 1. Il Consiglio di Amministrazione, è organo di indirizzo e controllo dell'ente, è titolare, nei limiti del presente statuto, di tutte le competenze di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:
  - a) nomina il Presidente;
  - b) nomina il Vice-Presidente;
  - c) approva i regolamenti del personale, quelli relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti il funzionamento dell'Ente, ed il regolamento dell'Assemblea dei Benefattori e dei Volontari;
  - d) delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati;
  - e) delibera sui contratti di locazione, forniture;
  - f) delibera sui provvedimenti di carattere generale proposti dalla Direzione Amministrativa e Sanitaria;
  - g) delibera la misura delle rette;
  - h) delibera le modifiche statutarie a maggioranza assoluta e l'estinzione dell'ente con voti favorevoli di quattro quinti;

- i) delibera sull'accettazione dei lasciti e delle donazioni, sull'acquisto e sull'alienazione dei beni immobili , sull'accensione di mutui e su tutto quanto attiene la variazione del patrimonio;
- j) approva il bilancio consuntivo annuale;
- k) nomina il Revisore dei Conti;
- 1) nomina il Direttore Generale;
- m) provvede alla predisposizione dei piani di assunzione del personale ed al licenziamento dello stesso;
- n) ratifica entro 30 giorni le ordinanze presidenziali assunte per motivi di urgenza.

#### Art. 14 - Benefattori e Volontari-

Sono Benefattori della Fondazione tutte le persone fisiche o giuridiche che sono inserite nell'apposito elenco tenuto dal Consiglio di Amministrazione sulla base di apposito regolamento.

Sono volontari della Fondazione le persone che prestano la propria opera volontaria e gratuita nell'ambito della Fondazione in modo continuativo e che sono iscritte nell'apposito elenco tenuto dal consiglio di Amministrazione sulla base di apposito regolamento.

#### Art. 15 - Assemblea dei Benefattori e dei Volontari-

- 1. L'assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione.
- 2. Almeno un terzo dei componenti l'Assemblea potrà richiedere la convocazione della stessa.
- 3. L'assemblea deve fornire parere consultivo in merito alle modifiche statutarie all'estinzione dell'Ente e alla devoluzione del patrimonio, ed in merito ad ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione intendesse sottoporre.
- 4. Spetta inoltre all'Assemblea eleggere un membro del Consiglio di Amministrazione;
- 5. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito regolamento.

#### Art. 16 - Il Revisore dei Conti-

- 1. Il controllo sulla regolare amministrazione dell'Ente è esercitato da un revisore dei conti, nei limiti di quanto previsto dall'art.2403 c.c., fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nominato dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. Il revisore dura in carica quanto il consiglio di Amministrazione che ne ha disposto la nomina e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Il revisore deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili e deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.
- 3. Al Revisore dei Conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 lettera c) del D.Lvo 460/97.

#### Art. 17 - Amministrazione - Direttore-

- 1. L'Ente potrà avvalersi, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività, dell'apporto di un Direttore.
- 2. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, ed esercita tutte le funzioni connesse all'organizzazione e gestione della struttura operativa nelle sue diverse articolazioni, come definito nel Regolamento Generale dell'Ente, attraverso il conferimento di un'apposita procura rilasciata dal Presidente su mandato del Consiglio di Amministrazione.
- 3. In relazione alle sopraccitate competenze il Direttore rappresenta l'Ente presso i terzi.
- 4. L'incarico di Direttore può essere affidato al personale direttivo dell'Ente o ad un terzo con rapporto di lavoro anche di natura autonoma. Tale incarico potrà avere una determinazione di durata eventualmente riferita alla permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto ad affidare l'incarico stesso.

#### Art. 18 - Esercizio finanziario-

- 1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2. L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio consuntivo annuale.
- 3. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

## Art. 19 - Norme sull'estinzione e devoluzione del patrimonio-

- 1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
- 2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.
- 3. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.
- 4. In caso di scioglimento, la fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. 23 dicembre 1992, n. 662, e l'Assemblea dei Benefattori e dei Volontari, salvo diversa destinazione imposta per Legge.

## Art. 20 - Norme generali-

1. Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

#### Art. 21 - Norma transitoria-

1. I Consiglieri ed il Presidente dell'Ente in carica al 31.12.2003 sono da considerarsi confermati con gli stessi incarichi, negli organi della Fondazione, costituita a seguito della trasformazione dell'Ente, fino alla scadenza naturale del loro mandato in data 09.11.2004, ritenendosi pertanto efficace l'art. 8 "Consiglio di Amministrazione" del presente Statuto a far tempo dalla naturale scadenza dell'attuale mandato delle cariche in essere.

Il presente statuto è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 06.02.2004 e con delibera della Giunta Regionale Lombarda n. 7/16649 del 05.03.2004.